

1. I codici tributo

Con la Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per consentire ai contribuenti il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU:

- **3912:** abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune);
- **3913:** fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune);
- **3914:** terreni (destinatario il Comune);
- **3915:** terreni (destinatario lo Stato);
- **3916:** aree fabbricabili (destinatario il Comune);
- **3917:** aree fabbricabili (destinatario lo Stato);
- **3918:** altri fabbricati (destinatario il Comune);
- **3919:** altri fabbricati (destinatario lo Stato);
- **3923:** interessi da accertamento (destinatario il Comune);
- **3924:** sanzioni da accertamento (destinatario il Comune).

In sede di compilazione del modello "F24" i predetti codici tributo sono esposti nella sezione "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" con le seguenti indicazioni:

- nello spazio "*codice ente/codice comune*" deve essere riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it);
- nello spazio "*Ravv.*" deve essere barrata la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio "*Acc.*" deve essere barrata la casella se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio "*Saldo*" deve essere barrata la casella se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, occorre barrare entrambe le caselle;
- nello spazio "*Numero immobile*" deve essere indicato il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio "*Anno di riferimento*" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "*Ravv.*" Occorre indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

Infine, con la medesima risoluzione, al fine di consentire ai contribuenti di versare l'ICI ancora dovuta, sono stati ricodificati i codici tributo di tale imposta. In particolare, ora, ai fini dell'ICI, per l'abitazione principale si dovrà indicare il codice tributo "**3940**"; per i terreni agricoli il codice tributo "**3941**"; per le aree fabbricabili il codice tributo "**3942**"; per gli altri fabbricati il codice tributo "**3943**". Al riguardo, si precisa che i precedenti corrispondenti codici tributo "**3901**"; "**3902**"; "**3903**"; "**3904**", non sono più utilizzabili.

Circa il versamento degli interessi e delle sanzioni relativi all'ICI restano validi i codici tributo "**3906**" e "**3907**", istituiti con la Risoluzione n. 32/E del 2 marzo 2004.

L'efficacia operativa dei nuovi codici tributo decorre dal 18 aprile 2012